

Rassegna Stampa

di Venerdì 31 luglio 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
27	Il Sole 24 Ore	31/07/2020	<i>DA VERIFICARE NELLE REGIONI LE REGOLE DELL'APE (L.Rollino)</i>	3
27	Il Sole 24 Ore	31/07/2020	<i>IL SUPERBONUS PER LAVORI SU INTERI EDIFICI "CIELO-TERRA" (L.De Stefani)</i>	4
27	Il Sole 24 Ore	31/07/2020	<i>TRASMITTANZA CON VALORI PIU' BASSI MA I COSTI DELL'OPERA AUMENTANO (R.L.)</i>	5
1	Italia Oggi	31/07/2020	<i>L'EVENTO SUL SUPERBONUS FA IL PIENO DI COMMERCIALISTI (D.Liburdi/M.Sironi)</i>	6
29	Italia Oggi	31/07/2020	<i>CESSIONE IN LIBERTA' E IL BONUS FACCIATE NON FA ECCEZIONE (F.Poggiani)</i>	7
30	Italia Oggi	31/07/2020	<i>CONDOMINI CON VISTA SUL 110% (A.Bongi)</i>	8
36	Italia Oggi	31/07/2020	<i>APPALTI, SI PARTE DALL'AVVISO (L.Oliveri)</i>	9
37	Italia Oggi	31/07/2020	<i>CONTRATTI PUBBLICI, CORREZIONI UE (A.Mascolini)</i>	10
Rubrica Innovazione e Ricerca				
12	Il Sole 24 Ore	31/07/2020	<i>"RECOVERY FUND PER DIGITALIZZARE L'ITALIA" (C.Casadei)</i>	11
Rubrica Lavoro				
1	Italia Oggi	31/07/2020	<i>CORONAVIRUS, CIG FINO A DICEMBRE (D.Cirioli)</i>	12
Rubrica Professionisti				
31	Italia Oggi	31/07/2020	<i>RIPRENDONO I VERSAMENTI DI INGEGNERI E ARCHITETTI</i>	13
33	Italia Oggi	31/07/2020	<i>SEMPLIFICAZIONE PER IL RILANCIO</i>	14

NORMATIVA LOCALE

DA VERIFICARE NELLE REGIONI LE REGOLE DELL'APE

di **Luca Rollino**

e detrazioni fiscali sono un incentivo valido a livello nazionale ma si dovranno rapportare con le normative energetiche, strutturali ed edilizie vigenti a livello regionale e locale.

Le regole comunali

Un primo caso di intreccio è rappresentato dalle regole vigenti a livello comunale: sono molti i comuni che impediscono la realizzazione di un cappotto eccedente i 5-6 centimetri per i primi 4-5 metri delle facciate che sono confinanti con strade pubbliche. Se da un punto di vista logico la scelta è comprensibile (vi potrebbe essere una eccessiva riduzione dello spazio destinato al passaggio di persone o mezzi), da un punto di vista energetico il problema è assai più complesso. Infatti, in assenza di altre soluzioni tecnologiche, il non poter posare un cappotto sufficientemente spesso, potrebbe non garantire la prestazione prevista per l'accesso alle detrazioni.

Il rebus dell'Ape nelle Regioni

Altro aspetto che richiederà coordinamento è quello degli attestati di prestazione energetica: per l'accesso al

Molti comuni vietano cappotti spessi per evitare di restringere troppo la strada pubblica

110% è necessario garantire il duplice salto di classe energetica da testimoniarsi attraverso un Ape ante e un Ape post intervento. Questi Ape, in presenza di fabbricati con più unità immobiliari sono definiti "convenzionali" dal decreto requisiti ecobonus, e non hanno alcun valore legale al di fuori della richiesta della detrazione. Non è chiaro se questi Ape dovranno essere trasmessi alle Regioni, anche passando tramite gli appositi portali regionali dedicati. Inoltre, non è chiaro come si calcoleranno questi Ape convenzionali in quelle Regioni (come la Lombardia) che si sono dotate di apposito algoritmo di calcolo: si utilizzeranno le normative nazionali, o si avrà un adattamento della procedura regionale?

I vincoli paesaggistici

Vi è poi un aspetto paesaggistico da non sottovalutare: molti regolamenti edilizi impediscono in centro storico l'utilizzo di pannelli fotovoltaici in copertura, senza alcun tipo di valutazione sulla qualità architettonica e non solo dell'edificio interessato. Tuttavia, in alcuni casi, l'uso del fotovoltaico è uno degli strumenti necessari per il duplice salto di classe: il vincolo locale potrebbe nei fatti far saltare l'utilizzo dell'aliquota di detrazione più alta. Infine, oltre alle asimmetrie normative territoriali, esistono anche le asimmetrie procedurali locali: tra queste deve essere citata la scarsa abitudine a richiedere l'attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori.

Seppur considerato da molti un (inutile) doppione dell'Ape, è vincolante per chiudere ufficialmente il cantiere di riqualificazione energetica. Senza, come recita il Dlgs 192/05, la fine lavori è inefficace, e, di conseguenza, la detrazione può essere contestata e analogamente il credito maturato.



Il superbonus per lavori su interi edifici «cielo-terra»

LE DEFINIZIONI

L'interpretazione nel decreto Mise e nella guida Entrate

Si rende difficile il 110% per interventi su singoli appartamenti

Luca De Stefani

Nonostante il decreto sui requisiti tecnici del Mise, approvato l'altro ieri, dica che ai fini del decreto stesso «si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192», per il quale il termine «edificio» può riferirsi a un intero edificio o anche «a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti», nello stesso decreto attuativo del Mise vi sono molti passaggi in cui prevale la definizione di «edificio» del Dpcm del 20 ottobre 2016 (Regolamento edilizio-tipo), che nella voce 32 dell'allegato A («quadro delle definizioni uniformi»), lo considera come l'intero fabbricato cielo-terra, cioè l'intero condominio.

Richiami nel testo del Dm

Primo fra tutti il paragrafo 12 dell'allegato A del decreto Mise, il quale per la verifica del miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3) richiede gli attestati di prestazione energetica, Ape, ante e post intervento, appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente ai fini della detrazione del 110 per cento. Questi Ape, se «redatti per edifici con più unità immobiliari», sono detti «convenzionali» e devono valutare «l'edificio nella sua interezza».

Nell'allegato C, relativo alla «Scheda dati sulla prestazione energetica», poi, l'immobile oggetto degli interventi può essere solo uno di questi due: l'intero «edificio» o l'«unità facente parte dell'edificio». Quindi, se il 110% richiede la coibentazione del 25% dell'«edificio», questa non può riguardare la singola «unità facente parte dell'edificio»,

ma deve riguardare il 25% «dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono», come previsto dalla Faq Mise del 1° agosto 2016, numero 2.13.

Unità in condominio verticale

Come conseguenza di questa interpretazione, se il «condominio» verticale non avvia nessuna iniziativa per consentire ai condòmini di beneficiare del super bonus del 110% sulle parti comuni condominiali, risulterà difficile beneficiare di questa agevolazione per i lavori sulle singole unità immobiliari da parte dei condòmini, ad esempio, per sostituire le finestre o per installare le schermature solari, non rientranti tra le parti comuni. Per i lavori sui singoli appartamenti, uffici o negozi, non accatastati A/1, A/8 e A/9, infatti, l'unica possibilità di intervento «trainante» (peraltro, solo per le «persone fisiche»), è costituita dall'isolamento termico della singola unità immobiliare, che:

- deve interessare, però, almeno il 25% della «superficie disperdente lorda» dell'edificio;
- deve portare all'aumento di almeno due classi energetiche dell'edificio o al raggiungimento di quella più alta (condizioni difficili da ottenere isolando solo un'unità immobiliare dell'edificio, tranne nei casi di poche unità immobiliari di un condominio verticale o per le unità «funzionalmente indipendenti» e con «uno o più accessi autonomi dall'esterno»).

La conferma di questa interpretazione è contenuta anche nella Faq 15 della Guida dell'agenzia delle Entrate sul super bonus del 110% del 24 luglio 2020, dove è stato chiesto se sia possibile beneficiare del super bonus del 110% per la semplice sostituzione delle finestre comprensive di infissi di un appartamento in condominio. Nella risposta l'agenzia delle Entrate non ha neanche preso in considerazione la difficile strada dell'isolamento termico del singolo appartamento, ma ha richiesto che il cambio delle finestre venga effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio. Dello stesso tenore è anche la Faq 16, riguardante la sostituzione della caldaia di un appartamento in condominio.



DECRETO REQUISITI

Trasmittanza con valori più bassi ma i costi dell'opera aumentano

Incremento di 4-5 euro al mq se il cappotto passa da 10 a 12 centimetri

Il decreto sui requisiti ecobonus contiene i nuovi valori limite che devono essere garantiti dagli elementi edilizi riqualificati o sostituiti in seguito ad interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, sia in caso di aliquota "ordinaria", sia in caso di aliquota maggiorata al 110 per cento. Il parametro che viene indicato per garantire l'accesso alla detrazione è la trasmittanza termica, calcolata per l'involucro opaco o trasparente. I valori limite sono forniti in funzione della zona climatica in cui si trova l'edificio: l'Italia è infatti suddivisa in sei zone climatiche, dalla A (la più calda) alla F (la più fredda), e la prestazione attesa per fruire degli incentivi è incrementata nei territori appartenenti alle zone con clima più rigido.

La trasmittanza è migliore se il valore è più basso: indica, infatti, quanto calore attraversa una super-

ficie in presenza di una differenza di temperatura, e quindi un valore più alto indica una maggiore dispersione termica.

L'aumento della resistenza termica comporta il miglioramento della trasmittanza e un incremento dello spessore della parete e dei costi di realizzazione. Ad esempio, partendo da una parete a cassa vuota con trasmittanza pari a 1,2 W/m²K, per un edificio collocato a Milano (zona climatica E), qualora si voglia godere delle detrazioni, il decreto sui requisiti ecobonus prevede il raggiungimento di un valore di 0,23 W/m²K.

Questa prestazione è raggiungibile attraverso l'applicazione di un "cappotto" che, realizzato con un materiale con una bassa tendenza a trasmettere il calore (numericamente, supponiamo una conduttività termica pari a 0,03 W/mK), consente un incremento di resistenza termica: con 10 cm si arriva così a una trasmittanza finale di 0,21 W/m²K.

Incrementare lo spessore del cappotto impatta sui costi: mediamente, considerando il solo prezzo di forniture,

si ha un aumento per l'utente finale di qualche euro al metro quadrato per centimetro di spessore: nei casi visti sopra, avremmo un incremento di 4-5 euro al metro quadrato passando dalla soluzione con spessore 10 alla soluzione con spessore 12.

Da un punto di vista operativo, non ci sono grosse variazioni tra un "cappotto" più spesso e uno meno spesso: le lavorazioni richieste sono le stesse. Tuttavia, all'aumentare dello spessore del cappotto, si ha un incremento del peso che grava sulla parete: soprattutto se "a cassa vuota", potrebbe essere non sufficientemente robusta per sopportare il peso aggiuntivo. In tal caso, si può ottenere lo stesso risultato attraverso un insufficiente aggiuntivo e complementare al "cappotto" esterno. Altro problema generato dall'incremento del cappotto è la riduzione degli spazi su balconi o sugli spazi che sono delimitati dalle pareti riqualificate: in tal caso, gli utenti dovranno scegliere tra un minor consumo di energia e un minor spazio a disposizione.

—L. R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi

Il superbonus per lavori su interi edifici «cielo-terra»

E-COMMERCE

56.438

VIDEOFORUM 110%

**L'evento sul
 superbonus
 fa il pieno di
 commercialisti**

alle pagg. 29-30

Videoforum ItaliaOggi sul superbonus con i commercialisti di Milano, Roma, Torino, Bari

Asseverazione, 110% al setaccio
Congruità delle spese sostenute con requisiti stringenti

**DI DUILIO LIBURDI
 E MASSIMILIANO SIRONI**

Requisiti stringenti per l'asseverazione attestante i lavori energetici che danno diritto al superbonus del 110%, attestazione della congruità delle spese ed esiti dei controlli Enea trasmessi all'agenzia delle entrate. Sono questi, in sintesi, alcuni degli aspetti di maggiore rilievo contenuti nei decreti del Mise che, di fatto, forniscono un altro tassello per il completamento dell'iter normativo necessario per la concreta attuazione delle disposizioni contenute nel decreto rilancio in merito all'agevolazione del 110% prevista dall'articolo 119 della norma (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Il contenuto dei decreti, che è stato anche oggetto di una prima analisi nell'ambito del Videoforum organizzato dagli ordini dei dottori commercialisti di Milano, Roma, Torino e Bari insieme a *ItaliaOggi* e che si è svolto ieri, dovrà essere ora completato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disciplinerà la modalità di cessione della detrazione nonché da una circolare dell'amministrazione finanziaria. La norma di riferimento (il già menzionato articolo 119 del dl n. 34/2020) contiene, al comma 13, una specifica disciplina di asseverazioni demandata ai tecnici di settore. In particolare, la lettera a) del comma in questione speci-

ca anche che l'asseverazione deve contenere un riferimento alla congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati in materia, principalmente, di efficientamento energetico. Il decreto Mise (in realtà si tratta di un decreto interministeriale) fornisce, in primo luogo, la definizione di edificio unifamiliare e, in particolare, il significato della locuzione funzionalmente indipendente, nozione richiamata al comma 1, lettera a) dell'articolo 119. Il provvedimento elenca poi le tipologie di interventi agevolati che, è bene ricordarlo, non automaticamente danno diritto alla fruizione del bonus del 110% e, a tale proposito, appare particolarmente utile la tabella contenuta nell'allegato B che precisa, intervento per intervento, quelle ipotesi nelle quali compete la detrazione maggiorata e dove, invece, rimane fruibile la detrazione «ordinaria». Tale distinzione, peraltro, è di grande rilevanza per l'individuazione del periodo di fruizione delle detrazioni in quanto le stesse possono essere spalmate in cinque periodi di imposta se si tratta del superbonus ovvero in dieci periodi di imposta se non ricorrono i requisiti del decreto rilancio. Di particolare rilievo, come accennato, è il contenuto dell'articolo 6 del decreto nel quale si disciplinano gli adempimenti necessari ai fini della fruizione delle detrazioni e, principalmente, con riferimento alla asseverazione il cui conte-

nuto è declinato nell'articolo 8. Di fatto, detto articolo rinvia all'allegato A del decreto nel quale è contenuto, nella sostanza, il fac simile di asseverazione da rilasciare. In questo documento è dunque compresa la congruità delle spese sostenute. Analizzando il contenuto dell'allegato, vanno segnalati in particolare due aspetti:

- il paragrafo 12, al punto 1, precisa che con riferimento agli interventi c.d. trainanti di riqualificazione energetica previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2 del dl rilancio, le asseverazioni contengono la dichiarazione del tecnico con riferimento al fatto che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche. A detto proposito andrà altresì allegato l'Ape ante e post intervento;

- il paragrafo 13 riguarda l'attestazione dei costi che ha, come parametro, i prezzi medi delle opere effettuate come riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti di concerto con le articolazioni territoriali del ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alle regioni in cui è situato l'edificio ove è stato effettuato l'intervento. Nel caso in cui il prezziario non riporti il tipo di opera effettuata, il riferimento sarà quello contenuto in un ulteriore allegato del decreto. A tale proposito, il decreto precisa che qualora il costo per l'opera sia supe-

riore al prezzo massimo previsto dal prezziario in relazione ad una o più tipologie di intervento, la detrazione viene applicata nei limiti massimi individuati dal decreto stesso. Questo appare un passaggio estremamente delicato anche in ragione del successivo step legato, ad esempio, alla apposizione del visto di conformità.

L'altro decreto, come accennato, disciplina le modalità di trasmissione delle asseverazioni riferite agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del decreto rilancio. Posto che si rende necessaria l'allegazione della polizza assicurativa del tecnico che redige l'asseverazione, viene disciplinato anche l'iter dei controlli da parte dell'Enea. A tale proposito, in particolare, l'articolo 4 del decreto disciplina l'ipotesi della doppia comunicazione nel caso in cui le attestazioni vengano rilasciate a fronte dei Sal. Si afferma infatti che decorsi 48 mesi dalla prima asseverazione, e laddove non sia pervenuta quella di completamento, verrà comunicata all'agenzia delle entrate la mancata conclusione dei lavori.

— @ Riproduzione riservata —

**Le risposte a quesiti
 saranno pubblicate da
 lunedì prossimo**

**Il videoforum è disponibile
 in streaming sul sito
 www.italiaoggi.it**

NON BISOGNA ATTENDERE LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

Cessione in libertà (e il bonus facciate non fa eccezione)

Nessuna limitazione alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi, compresi quelli che consentono di fruire del «bonus facciate». Cessione dei bonus anche in base all'avanzamento dei lavori, quindi senza attendere la relativa conclusione.

Queste le novità introdotte nel novellato art. 121 del dl 34/2020, sul tema delle detrazioni per gli interventi edilizi e di risparmio energetico, in attesa del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate (che deve essere emanato entro il prossimo 17 agosto), analizzate al Videoforum di ItaliaOggi di ieri

Il nuovo comma 1-bis, dell'art. 121 del dl 34/2020, al fine di anticipare l'incasso, prevede che l'opzione per cedere o scontare il credito, da parte dei soggetti che sostengono le relative spese, può essere fatta anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma nel rispetto di due limiti: che le cessioni in corso d'opera non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascun stato di avanzamento deve riguardare almeno il 30% dell'importo complessivo dei lavori, peraltro ognuno asseverato.

Come indicato, un atteso provvedimento dell'Agenzia delle entrate deve definire le modalità di trasferimento della detrazione ma, come precisato da un precedente provvedimento della stessa agenzia (provvedimento n. 660057/2019), che dava attuazione alle disposizioni contenute nei commi



Un momento del videoforum di ieri

1 e 2 dell'art. 10 del dl 34/2019 (decreto «Crescita»), l'importo della detrazione spettante per gli interventi agevolati eseguiti doveva essere calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dello sconto non corrisposto al fornitore e, nella fattura riferibile ai detti interventi, lo sconto non deve essere sottratto all'imponibile Iva, come indicato dalla stessa agenzia (provvedimento n. 660057/2019 § 2.4).

Per effetto di quanto indicato dal direttore delle Entrate (audizione del 22/07/2020) il provvedimento atteso dovrebbe disciplinare le modalità ed i termini per la comunicazione (telematica) dell'opzione all'agenzia, il contenuto del modello di comunicazione

(con indicazione di numerosi dati del beneficiario della detrazione e del cessionario, nonché dell'ammontare e della tipologia dell'intervento eseguito), nonché i termini e le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione tramite il modello di delega «F24» e per l'eventuale successiva cessione del credito con l'utilizzo della piattaforma disponibile nell'area riservata del sito web delle Entrate. Per quanto disposto dall'art. 121 del dl 34/2020, i crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del dlgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita e il credito d'imposta deve essere utilizzato con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale si sarebbe utilizzata la relativa

detrazione fiscale, con l'ulteriore considerazione che, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, pur non rendendosi applicabile alcun limite nella compensazione.

Con riferimento alla detrazione derivante dagli interventi («combinati») finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nelle zone sismiche «1», «2» e «3», di cui al comma 2-quater 1, dell'art. 14 del dl 63/2013, l'Agenzia delle entrate (risposta a interpello n. 126/2020), ha chiarito che il primo cessionario può cedere il credito, anche parzialmente ed in tempi diversi, anche dopo aver utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse) e che possono essere cedute le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione; il secondo cessionario (o i cessionari se le cessioni sono a favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

Infine, si ricorda che il fornitore, che ha eseguito gli interventi e gli altri cessionari, possono cedere ulteriormente il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (audizione del 22/07/2020).

Fabrizio G. Poggiani
 @ Riproduzione riservata



Al Videoforum dei commercialisti con ItaliaOggi il punto sui protagonisti del bonus

Condomini con vista sul 110%

Nei caseggiati più grandi necessarie delibere ad hoc

DI ANDREA BONGI

Condomini e contribuenti privati veri protagonisti del super bonus del 110%. A questi attori principali si affiancano, con il ruolo di comprimari, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale ed per ultimo le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Il successo del super bonus per i lavori edilizi introdotto dall'articolo 119 del decreto Rilancio (dl 34/2020) dipenderà dunque da come i condomini e le persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arti o professioni, sapranno cogliere e sfruttare le potenzialità delle nuove norme agevolative.

I diversi ruoli che i soggetti ammessi al super bonus del 110% potranno assumere sono emersi nel corso del Videoforum organizzato dagli ordini dei dottori commercialisti di Milano, Roma, Torino e Bari con ItaliaOggi, che si è svolto ieri in diretta web.

Il ruolo centrale dei condomini e delle persone fisiche che agiscono nella sfera privata risulta con fermato anche dalla guida dell'Agenzia delle Entrate al super bonus del 110% nonché dai decreti attuativi del Mise firmati il 29 luglio scorso.

I condomini

Il ruolo di attore protago-

Collegati in migliaia per avere lumi sul superbonus

Grande successo di pubblico per il videoforum organizzato dagli ordini dei dottori commercialisti di Milano, Roma, Bari e Torino insieme a ItaliaOggi, andato in onda ieri mattina su Class/Cnbs e in streaming sul sito di ItaliaOggi e su quello di alcuni ordini locali dei dottori commercialisti. I professionisti che hanno seguito l'evento dal sito del quotidiano sono stati 5.333, più difficile stimare quelli che hanno sfruttato il canale televisivo ma, considerando i dati medi di ascolto di Class/Cnbc siamo nell'ordine di diverse decine di migliaia di persone. Senza contare coloro che si sono collegati ai siti degli ordini locali. Tutti i dottori commercialisti potranno beneficiare dei crediti formativi inviando l'autocertificazione a videoforum@italiaoggi.it, indicando nome, cognome, codice fiscale, ordine di appartenenza e ore effettive di visione del forum. Ieri sera erano già arrivate più di 700 richieste.

© Riproduzione riservata

nista dei condomini è esPLICITO dalla stessa disposizione contenuta nel comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio che, non a caso, li individua quale primo soggetto nella lista di coloro ammessi ai nuovi benefici fiscali.

Non è un caso se i primi soggetti ad informarsi del nuovo super bonus siano proprio gli amministratori di condominio che al momento risultano essere i più attivi sulla scena.

Ovviamente il riferimento è ai condomini veri e propri, dotati di amministratore condominiale, conto corrente intestato e posizione fiscale autonoma ma anche ai c.d. condomini minimi formati da pochi comproprietari. Anche questi ultimi potranno infatti accedere alle agevolazioni del superbonus edilizio del 110% seguendo le istruzio-

ni a suo tempo fornite dalla stessa amministrazione finanziaria con la circolare n. 11/e del 2014.

Nel caso dei condomini non minimi, vista la rilevanza degli interventi ad effettuare per beneficiare del 110%, saranno necessarie le relative delibere assembleari autorizzative prese con la maggioranza qualificata (due terzi) degli aventi diritto. Nel caso del condominio minimo sarà invece necessaria l'unanimità dei comproprietari.

Quando si parla di condomini e di super bonus la mente corre subito alla cessione del credito o allo sconto in fattura da parte dei fornitori. Difficile infatti ipotizzare situazioni in cui il condominio proceda con i lavori agevolati al 110% con l'intento di ripartire poi la detrazione ai singoli condomini.

Il protagonismo dei condomini risulta confermato anche dal fatto che soltanto attraverso il loro intervento si potrà beneficiare del super bonus del 110% nell'ambito del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Circo- stanza, quest'ultima, confermata anche dalla guida dell'Agenzia delle entrate nella quale si afferma che i titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari del 110% nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Le persone fisiche

Con ruolo di attore principale del nuovo super bonus del 110% troviamo anche le persone fisiche che eseguono gli interventi al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione.

Grazie alle novità introdotte in sede di conversione in legge del decreto Rilancio le persone fisiche potranno sfruttare la super detrazione fiscale anche sulle singole unità immobiliari in loro possesso.

Il recente decreto attuativo del Mise ha infatti chiarito, con precisione, cosa

debba intendersi anche con i termine di edificio unifamiliare e con quello di unità immobiliare «funzionalmente indipendente».

Per edificio unifamiliare deve infatti intendersi quello riferito a un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Con il termine di unità immobiliare «funzionalmente indipendente» deve invece intendersi quell'unità dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

© Riproduzione riservata



Il dl Semplificazioni prevede una tempistica ridotta (due mesi) per le aggiudicazioni

Appalti, si parte dall'avviso

Termini non decorrenti dalla determinazione a contrattare

DI LUIGI OLIVERI

Non partono dalla determinazione a contrattare i termini ridotti previsti dal decreto semplificazioni, entro i quali giungere all'aggiudicazione.

L'articolo 1, comma 1, del dl 76/2020 dispone che salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, «l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento» se si procede con affidamento diretto, mesi che passano a quattro se si utilizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Molti interpreti ritengono che l' indefinito «atto di avvio del procedimento» coincida con la determinazione a contrattare a ciò, forse, indotti dalla circostanza che il dl 76/2020 stabilisce che la decorrenza della propria efficacia sugli

appalti parta «qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021».

Un conto, però, è stabilire per legge da quando la medesima legge è applicabile. Cosa diversa è individuare il dies a quo per il computo dei termini procedurali.

La data di adozione della determinazione a contrattare o atto equivalente ha il solo scopo di evidenziare quale normativa applicare.

Si applica il codice dei contratti alle procedure la cui determinazione a contrattare sia stata adottata fino al 15 luglio 2020, giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto semplificazioni, nonché a partire dalle determinate a contrattare adottate dall'1 agosto 2021. Si applicano le regole speciali del decreto nel caso di determinate a contrattare adottate tra il 16 luglio 2020 e il 31.7.2021.

Ma, qual è il giorno dal quale si conteggiano i due o quattro mesi, nel caso dell'articolo 2

del decreto i sei) mesi entro i quali occorre giungere all'aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente (ipotesi, quest'ultima, propria dell'affidamento diretto)?

Non si tratta della data di adozione della determinazione a contrattare. Secondo una giurisprudenza consolidatissima, rappresentata tra le altre decisioni dalla sentenza del Tar Campania, Napoli, sezione V, 5 settembre 2018, n. 5380 «la determina a contrarre non ha una efficacia propriamente provvedimentale, non producendo effetti giuridici autonomi verso terzi quale atto presupposto suscettibile di autonoma impugnazione. In quanto precede l'avvio della procedura di affidamento, lo stesso ha, invece, natura più propriamente endoprocedimentale e, quindi, di regola è inidoneo a costituire in capo a terzi posizioni di interesse qualificato.

La sua funzione, infatti, attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte dell'am-

ministrazione nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esaurendo gli effetti all'interno dell'amministrazione stessa».

La determinazione a contrattare, quindi, non ha la forza di avviare nessun procedimento, visto che per avvio del procedimento non può non intendersi quell'atto che mette gli operatori economici nelle condizioni di conoscere l'esistenza del procedimento stesso e di ottenere un contatto con la stazione appaltante, ricevendo da essa un invito o accedendo alla pubblicazione di un avviso.

Infatti, l'articolo 32, comma 2, del dlgs 50/2016 sul punto è estremamente chiaro: «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».

Dunque, la determinazione a contrattare si adotta prima di avviare le procedure, proprio perché esse si avviano con la pubblicazione del bando, o dell'avviso per la presentazione di manifestazione di interesse, o con l'invio di lettere di invito, o con l'invio di richieste di preventivi, o con l'avvio di un'istruttoria sui listini.

Il tempo per giungere all'aggiudicazione (per altro, la norma del dl Semplificazioni si riferisce alla mera aggiudicazione e non all'aggiudicazione efficace: l'efficacia dell'aggiudicazione interviene molti giorni dopo), quindi, parte dall'atto di esecuzione della determinazione a contrattare.

Questo dovrà essere, dunque, formalizzato e datato dal Rup. Sarà, quindi, la data e il numero di protocollo degli atti esecutivi della determinazione a contrattare (ivi comprese le istruttorie nei casi di affidamenti diretti) a dover essere presa in considerazione ai fini del computo dei termini.

© Riproduzione riservata



Modifiche al codice nello schema ddl europeo 2019-20 per conformarlo alle direttive di Bruxelles

Contratti pubblici, correzioni Ue

Affidamenti: tolto l'obbligo di indicare i tre subappaltatori

Pagina a cura
 DI ANDREA MASCOLINI

Esclosure per gravi violazioni degli obblighi di pagamento di tasse e contributi anche se non definitivamente accertate; eliminazione a regime (non più fino a fine 2020) dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori nelle procedure di affidamento di appalti e di concessioni. Sono questi i punti della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici toccati dal disegno di legge europeo 2019-2020 (diverso dal disegno di legge di delegazione europea per il 2019, attualmente in Parlamento) portato la scorsa settimana in consiglio dei ministri e che sarà a breve varato dal odm.

Una prima modifica riguarda le esclusioni dalle gare per violazione degli obblighi di pagamento di imposte o tasse. Analogamente alla disposizione oggi contenuta nel decreto-legge semplificazioni (art. 8, comma 5) l'intervento norma-

tivo della legge europea mira a risolvere le una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273 «Non conformità direttive europee contratti pubblici» che aveva rilevato come elemento distonico rispetto alle direttive Ue il fatto che l'esclusione potesse essere comminata soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione dell'obbligo di pagamento di contributi e tasse.

In altre parole, la Commissione europea ha ritenuto che alla stazione appaltante si deve sempre consentire di escludere dalle procedure di gara un operatore per il quale la medesima stazione appaltante sia a conoscenza o sia in grado di dimostrare che lo stesso operatore non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati.

L'articolo 9 dello schema di ddl (probabilmente supe-

rato quando sarà convertito in legge il decreto semplificazioni), in ossequio al principio di proporzionalità, prevede però che si possa procedere all'esclusione (se non ancora accertata definitivamente l'esclusione) solo nel caso in cui tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ciò anche in conformità alla disciplina delle esclusioni, contenuta nei periodi precedenti dell'articolo 80, quando tale mancato pagamento è definitivamente accertato.

La disposizione prevede,

inoltre, che non si proceda all'esclusione anche quando «il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati (oggi formalizzati) anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande».

Un secondo punto considerato dalla norma dello schema di ddl è quello che dà risposta ad un'altra accezione della Commissione europea questa volta sull'articolo 105, comma 6 del codice appalti. In

questo caso la correzione nel decreto legge semplificazioni non è prevista. Il problema posto a livello europeo era che l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori (sia negli appalti, sia nelle concessioni) non fosse conforme al principio di proporzionalità dal momento che ben potrebbe avvenire che agli offerenti non serva indicare tre subappaltatori. La norma oggi è sospesa fino a fine 2020: lo schema di ddl la abroga tout court, come probabilmente verrà richiesto anche in sede di conversione del decreto semplificazioni.

Coerentemente con la soppressione dell'art. 105, comma 6, lo schema di ddl sopprime la norma che oggi impone di dimostrare l'assenza di cause di esclusione in capo ai subappaltatori. Nulla si dice invece sui limiti al subappalto; attualmente, e fino a fine anno, il subappalto è indicato dalla stazione appaltante e non può superare il 40% dell'importo totale del contratto.

© Riproduzione riservata

Speciale appalti
 Tutti i venerdì una pagina
 nell'inserto Enti Locali
 e una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti



«Recovery fund per digitalizzare l'Italia»

IL LIBRO BIANCO

«Effetto moltiplicatore sul Pil pari a 2,4 volte l'investimento effettuato»

Cristina Casadei

Nel 2019 una famiglia italiana su tre (il 33,8%) non era dotata di alcun dispositivo, né pc né tablet. C'è poco da stupirsi, allora, se durante l'emergenza Covid-19 le classi digitali si sono svolte, in media, con grande difficoltà e molti, troppi, alunni sono stati esclusi. O se, dai sondaggi, emerge che troppi lavoratori in smart working hanno lavorato con carenze di strumenti e competenze. L'affermazione digitale dell'Italia passa dagli investimenti e questo è il momento per farli. Allora perché non usare una quota del Recovery Fund per destinare, annualmente, per il periodo 2021-2024, l'1% del Pil a favore di investimenti nell'alta tecnologia e nelle nuove tecnologie digitali? È una delle proposte che si trovano nel Libro bianco sull'economia digitale, promosso dal Centro Economia Digitale (Ced) e sostenuto, tra gli altri, da Enel, Eni, I Capital, Leonardo, Open Fiber, Rai, Tim, Tinexta. Secondo il Ced, questa strategia avrebbe un effetto moltiplicatore sul Pil pari a 2,4 volte l'investimento effettuato, con un impatto complessivo di circa 160 miliardi di euro.

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim e vicepresidente di Confindustria con delega al digitale dice che «è necessario che nel digitale, pubblico e privato lavorino costantemente insieme, serve un vero e proprio patto tra le parti al fine di portare il nostro Paese a conquistare un ranking adeguato in questo settore. L'indice europeo Desi che monitora le prestazioni digitali ci posiziona infatti alla 28esima posizione non per la connettività, su questo siamo infatti nella media europea, ma proprio a causa della mancanza di competenze digitali. Per questo come Tim abbiamo lanciato l'operazione risorgimento digitale, l'iniziativa di gruppo che punta a ridurre il digital divide». La grande sfida adesso «sarà sostenere l'alfabetizzazione digitale della cittadinanza, sviluppare l'indipenden-

za tecnologica europea, rivedere l'impianto normativo e regolatorio dell'economia digitale», osserva Rosario Cerra, presidente del Ced e fautore del Libro Bianco che è arrivato anche sulla scrivania del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Lo sforzo delle imprese in questa fase è altissimo. Per una multinazionale come Eni il digitale si sta intrecciando con la strategia di decarbonizzazione. L'amministratore delegato, Claudio Descalzi, parla di «momento cruciale e di accelerazione della nostra strategia di decarbonizzazione dei nostri business, che ci porterà a essere leader nella produzione e commercializzazione di prodotti decarbonizzati, e la potenza

tecnologica e informatica che abbiamo sviluppato è uno strumento fondamentale a servizio di questo percorso. Ma il nostro progresso digitale ci ha anche consentito di proteggere al meglio le nostre persone e i nostri asset durante l'emergenza sanitaria, rendendo possibile lo smart working in tempi record per circa 21 mila persone e garantendo contemporaneamente l'integrità dei nostri impianti. E l'abbiamo anche messo a disposizione della ricerca sul Coronavirus, insieme alle nostre competenze di modellazione molecolare, offrendo un contributo di strumenti e risorse di eccellenza nella lotta all'emergenza sanitaria». Francesco Starace, ad e direttore generale di Enel,

racconta invece che la società «è fortemente impegnata nel perseguire una strategia improntata sulla decarbonizzazione e sulla digitalizzazione rendendo questi i punti chiave del suo piano industriale. Gli investimenti degli ultimi anni hanno reso le nostre infrastrutture innovative, resilienti e pronte ad accelerare la transizione energetica. Proprio la digitalizzazione delle reti elettriche, insieme all'elettrificazione dei consumi, alla mobilità elettrica e allo sforzo per il cablaggio in fibra ottica, daranno una forte spinta al nostro Paese in termini di sostenibilità, resilienza delle infrastrutture, competitività ed occupazione».

L'analisi del Libro bianco racchiude 85 proposte e si focalizza su tre soggetti e cioè i cittadini, le imprese e il settore pubblico. Il lockdown ha trovato una parte d'Italia preparata e una gran parte impreparata ad essere catapultata nella didattica a distanza, nell'utilizzo di piattaforme di condivisione, nel ricorso costante alle video chiamate, nell'organizzazione dello smart working, nella consultazione dei portali della Pa, nella relazione completamente mediata dai dispositivi. Il Libro Bianco mostra ritardi e opportunità da cogliere. Si ricorre ancora poco agli investimenti smart per diminuire gli impatti ambientali, la robotizzazione del settore manifatturiero, sebbene ci veda tra i primi in Europa, ha ulteriori e importanti margini di sviluppo, il ricorso all'analisi dei big data non è ancora ben sfruttata e la cultura manageriale del settore privato deve essere innovata in termini digitali. Ma è il settore pubblico quello che mostra le maggiori potenzialità: sanità, istruzione, cultura, giustizia. Non esistono settori che possano dichiararsi non interessati alla trasformazione digitale. I ritardi ci sono ma ciò non toglie che non possano essere recuperati. Alessandro Profumo, ad di Leonardo dice: «Abbiamo uno slogan, garantire l'indipendenza digitale del Paese. Il Covid ha allargato il perimetro delle minacce e dei pericoli cibernetici e non solo. Dobbiamo ripensare la gestione della sicurezza digitale e Leonardo è il player nazionale che presidia queste tematiche. C'è la necessità di ridisegnare i processi. È un nostro dovere e serve anche a far crescere la supply chain».

Coronavirus, Cig fino a dicembre

La bozza del dl Agosto prevede un allungamento della cassa integrazione, ma i datori di lavoro, oltre le 9 settimane, dovranno pagare un contributo del 9-18%

Cig sino a fine anno ma, sui periodi oltre 9 settimane, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo del 9-18%. Lo prevede la bozza di decre-

to Agosto, che introduce un'alternativa: l'esonero totale dal versamento di contributi sui dipendenti, per quattro mesi e nel limite delle ore

Cig fruite a maggio e giugno, qualora non se ne faccia richiesta a partire da luglio. Previsto un esonero contributivo per sei mesi sulle assunzioni sino a fine anno.

Cirioli a pag. 26

Già a buon punto la parte relativa al lavoro del decreto legge Agosto in dirittura

La Cig Covid fino a fine anno

Ma oltre le 9 settimane i datori pagano un contributo

DI DANIELE CIRIOLI

La Cig Covid potrà essere richiesta fino a fine anno, ma, sui periodi oltre 9 settimane, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo del 9-18%. Lo prevede, tra l'altro, la bozza di decreto Agosto, che introduce un'alternativa alla cassa integrazione: l'esonero totale dal versamento di contributi sui dipendenti, per quattro mesi e nel limite delle ore Cig fruite a maggio e giugno, qualora non se ne faccia richiesta a partire da luglio. Tra le altre novità il decreto disciplina un bonus (esonero contributivo per sei mesi) sulle assunzioni

fino a fine anno; la proroga al 31 dicembre della proroga acausale dei contratti a termine; l'estensione a giugno e luglio dell'indennità 1.000 euro agli stagionali turismo e stabilimenti balneari e 600 euro a stagionali di altri settori, lavoratori intermittenti ecc.; la proroga del divieto di licenziamento fino a fine anno; l'adeguamento della pensione d'inabilità al "milione di lire" dai 18 anni, anziché dai 60 anni, per tutti gli invalidi civili.

Diciotto mesi in due tranches. La nuova disciplina, che vale per tutti i trattamenti di «Cig Covid» (Cigo, Cigd e Asso), riduce a due tranches (9 + 9) le 18 settimane di trattamento che hanno a disposizione i datori di la-

voro (stessa durata di oggi). Stabilisce, poi, che le 18 settimane possono essere fruite dal 13 luglio al 31 dicembre e che eventuali periodi di Cig «a cavallo» del 12 luglio sono imputati alla prima tranche (alle prime 9 settimane). Diversamente da oggi, c'è un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno richiesta di Cig per periodi della seconda tranche (vale a dire oltre le prime 9 settimane), la cui misura dipende dal raffronto del fatturato del primo semestre 2020 con quello del corrispondente semestre 2019: se risulta una riduzione di fatturato superiore o pari al 20%, il contributo non è dovuto; se la riduzione è inferiore al 20%, il contributo è pari al 9% della retribuzione che

sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate; se non c'è riduzione di fatturato, il contributo è pari al 18%.

Lo sconto contributivo. La misura si rivolge a quei datori di lavoro che, avendo già fruito di Cig per maggio e giugno, non ne fanno più richiesta da luglio a dicembre (è escluso il settore agricolo). La misura consiste nel riconoscimento, per quattro mesi, dell'esonero contributivo nel limite delle ore d'integrazione salariale fruite in maggio e giugno.

Bonus assunzioni. Fino al 31 dicembre esonero totale dal versamento dei contributi per sei mesi a partire dall'assunzione, con esclusione dei premi Inail. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto mensile.

—© Riproduzione riservata—

Come cambia la Cig (Cigo — Cigd — Asso)

	Le regole oggi	Le regole dopo il decreto Agosto
Durata e fruizione	18 settimane in tre tranches: <ul style="list-style-type: none"> • 9 settimane dal 23/2 al 31/8 • 5 settimane dal 23/2 al 31/8 • 4 settimane dall'1/9 al 31/10 (*) 	18 settimane in due tranches: <ul style="list-style-type: none"> • 9 settimane dal 13/7 al 31/12 (**) • 9 settimane dal 13/7 al 31/12
Addizionale	Nessun contributo dovuto	Contributo pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 9% con riduzione fatturato inferiore al 20% • 18% senza riduzione fatturato • NO, se riduzione fatturato pari o oltre il 20%

(*) Anche prima del 1° settembre, per chi ha già fruito delle prime 14 settimane.

(**) I periodi di Cig «a cavallo» del 12 luglio sono imputati alla prima tranche

Riprendono i versamenti di ingegneri e architetti

Riprendono oggi, 31 luglio, i primi versamenti contributivi di ingegneri e architetti dopo la sospensione per l'emergenza Covid. Si parte dalla prima rata del piano di rateazione del conguaglio 2018 con SDD, sospesa da marzo. Le rate successive sono posticipate al 30 novembre e al 31 marzo 2021, senza ulteriori aggravati per gli associati. Alla stessa data, vanno definiti anche tutti gli altri versamenti dovuti dal 1° marzo al 30 giugno (minimi 2020 esclusi), con lo slittamento delle eventuali successive quote dei piani di rateazione. I provvedimenti di sospensione e il posticipo dei versamenti per l'emergenza Covid in favore degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti iscritti, sono stati adottati da Inarcassa il 13 marzo nell'esercizio della propria autonomia gestionale e sono da tale data pienamente operativi.

E' stato inoltre rinviato al 31 agosto dal consiglio di amministrazione il pagamento con SDD della rata bimestrale dei contributi minimi di aprile. Quelle successive slitteranno, di due mesi in due mesi, fino al 30 aprile 2021. Il pagamento in ritardo non subirà penali se l'importo complessivo dovuto risulterà versato entro la scadenza dell'ultima rata, cioè entro il 30 aprile 2021. Invece, il versamento dei minimi 2020 con MAV/F24, in scadenza 30 giugno e 30 settembre, potrà essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione.

Infine, per quanto attiene l'erogazione del «bonus di Maggio», Inarcassa - attraverso l'AdEPP, Associazione che riunisce tutte le Casse di previdenza - ha provveduto da tempo a richiedere i chiarimenti utili e necessari ai ministeri vigilanti, che con spirito di collaborazione hanno voluto chiarire gli aspetti più asincroni del provvedimento in oggetto, tuttora in fase di analisi.



La Rpt presenta le sue proposte di modifica al decreto in discussione al Senato

Semplificazione per il rilancio

Meno obblighi per gli ordini professionali e nell'edilizia

Un vero piano di rilancio del paese non può che passare attraverso uno snodo fondamentale: quello della semplificazione. Semplificazione degli obblighi che gravano sugli ordini professionali, ma soprattutto semplificazione in materia di appalti pubblici e di tutta la filiera dell'edilizia per evitare che la situazione emergenziale porti a uno stallo nel settore come è già avvenuto nelle recenti crisi. Per questo le professioni tecniche nel guardare con favore l'intenzione del governo di approvare uno specifico decreto sul tema delle semplificazioni (conversione in legge del dl 76/20 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), portano sul tavolo del dibattito una serie di correttivi per rendere quel provvedimento ancora più efficace. Uno dei punti oggetto di emendamento - si legge nel documento che la Rpt ha portato in audizione alle commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 8ª (lavori pubblici, comunicazioni) lunedì 27 luglio - è quello di pensare a uno snellimento delle attività e

degli oneri che fanno capo agli ordini professionali che, dice le Rete, non utilizzando finanza pubblica per il loro funzionamento non possono essere sottoposti ai controlli propri di quelle Amministrazioni che invece la utilizzano. Le le periodiche comunicazioni alla Corte dei conti, dicono infatti, le professioni tecniche, sono adeguate alla struttura di un ente territoriale ma non rispettano l'autonomia organizzativa degli ordini. Non solo, perché sempre con l'obiettivo di alleggerire la «vita» agli ordini, in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra amministrazioni pubbliche, imprese, cittadini ed ordini professionali stessi viene proposta una norma che punta a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata, assicurando il completamento dei percorsi di transizione digitale, con l'obiettivo di agevolarne l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo. Sguardo poi alla semplificazione dei rapporti tra professionisti e committenti, pubblici

e privati attraverso il tema dell'equo compenso con una proposta che ha l'obiettivo di generalizzarne il principio a qualsiasi committente. Cuore delle richieste di modifica del dl è rappresentato però dalla richiesta di introdurre disposizioni normative volte alla semplificazione della gestione dei lavori pubblici e, in generale, di una pluralità di disposizioni del cosiddetto Codice dei contratti pubblici, in particolare attraverso la correzione di una serie di articoli che puntano ad ampliare a favore dei professionisti (estendendo la semplificazione procedurale anche alle gare di progettazione di lavori di ingegneria e architettura) le misure di incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Una delle altre richieste che arrivano dalla Rpt è, inoltre, quella di semplificare la disciplina del Collegio consultivo tecnico che, pur costituendo una grande novità nella disciplina degli appalti pubblici presenta alcune problematiche. Il riferimento è alla

necessità di prevedere, per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore della norma, che il collegio consultivo tecnico sia nominato di comune accordo tra stazione appaltante e appaltatore e composto da soggetti caratterizzati da esperienza pratica nel settore. Per sostenere e accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, limitando l'impatto dell'attuale fase di recessione, la Rpt propone l'inserimento e la previsione di un fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria. Il Fondo sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Mit e sarà finalizzato a finanziare le attività ritenute strategiche da parte di apposito Comitato costituito presso lo stesso dicastero. Modifiche necessarie anche in materia di contratti pubblici e in particolare per contemporaneamente le esigenze delle Stazioni appaltanti con quelle degli appaltatori rispetto alla regolarità fiscale dei concorrenti. Infine, è la richiesta, si propone di dare la massima attuazione agli incentivi in tema di sisma bonus,

attuazione che passa anche attraverso l'eliminazione di alcuni ostacoli procedurali e tecnici, così come si chiede di rafforzare i principi di semplificazione nel settore dei lavori su edifici ecclesiastici nelle aree colpite dal sisma del 2016. «Quello della semplificazione», ha spiegato Giovanni Esposito presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, «è un tema che come Rete delle professioni tecniche abbiamo sempre ritenuto cruciale per il futuro del paese. Semplificare non significa solo snellire le procedure ma soprattutto liberare le potenzialità imprenditoriali e rilanciare lo sviluppo del paese. Con questo provvedimento abbiamo una grande occasione, speriamo di non perderla».

© Riproduzione riservata




Pagina a cura
 DELL'UFFICIO STAMPA
 DEL CONSIGLIO NAZIONALE
 E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
 DEI PERITI INDUSTRIALI
 E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it

L'Eppi al tavolo dedicato alle casse di previdenza

Presente anche il presidente della Cassa dei periti industriali Valerio Bignami all'incontro con il presidente della commissione bicamerale di controllo degli enti previdenziali, senatore Sergio Puglia, tenutosi il 21 luglio scorso in occasione dell'ultima Assemblea Adepp, l'Associazione che riunisce gli istituti previdenziali privati dei professionisti. «Il senatore Puglia si sta facendo promotore di una proposta di legge di rivisitazione dei sistemi previdenziali 509 e 103 - ha commentato a valle dell'incontro il presidente dell'Eppi - e non è la prima volta che questo accade negli ultimi 10 anni. Purtroppo, tutte le iniziative sono finora abortite e nessuna modifica strutturale è mai avvenuta». Ma se la volontà annunciata dal Senatore di costituire un tavolo di confronto tra enti di previdenza e governo verrà mantenuta, certamente tutte le casse e le loro rappresentanze avranno «l'obbligo di contribuire con idee ed iniziative ad una proposta condivisa, che colmi i ritardi accumulati rispetto a una riforma complessiva del sistema», ha considerato il Presidente Valerio Bignami. «L'auspicio è quello di riuscire a trovare un percorso comune, perché c'è davvero bisogno di collaborazione» ha dichiarato il senatore Puglia in apertura dell'incontro assembleare del 21 luglio, ponendo così una chiara impronta

metodologica rispetto ai futuri confronti e interlocuzioni da avviare con le rappresentanze delle casse: «l'idea è quella, come facciamo in Parlamento, di partire da un testo base condiviso anche con voi che siete gli attori principali (ndr: gli enti di previdenza dei professionisti riuniti in Adepp), per raccogliere le vostre suggestioni». Quali sono dunque gli ambiti di intervento prioritari che questo tavolo dovrà portare alla discussione tra gli enti di previdenza, la commissione di controllo ed il governo? Il primo riguarda certamente il completamento del quadro normativo applicabile agli investimenti delle casse, ancora ingabbiato nei rimandi al codice degli appalti, limitando così quell'autonomia che normativamente rappresenta la norma d'essere e il cuore della governance del sistema di metodo contributivo. Ciò che la nuova



Il presidente dell'Eppi Valerio Bignami

norma dovrebbe fare è superare l'attuale obbligo per gli enti di rivolgersi al mercato dei gestori d'investimento soggiacendo a rigidi criteri di selezione. Altra nota ed annosa questione sul tavolo della discussione, che sempre rimanda ad una limitazione della riconosciuta (ma parzialmente applicata) autonomia delle casse, riguarda la doppia tassazione. I loro patrimoni infatti - ovvero i danari che i professionisti iscritti diligentemente versano per il proprio futuro in quiescenza, poi accresciuti dai positivi investimenti che gli enti realizzano - continuano ad essere erosi due volte: in fase di capitalizzazione collettiva dei contributi, e nelle prestazioni individuali degli iscritti. Una discriminazione nel rapporto tra la previdenza di primo pilastro rispetto al secondo che mal si concilia con i principi costituzionali di uguaglianza di trattamento di cittadini e lavoratori.

Una disparità che purtroppo si ripete anche nelle forme assistenziali che gli enti erogano, quali sussidi a sostegno e tutela di un ampio ventaglio di situazioni afferenti sia alla sfera lavorativa che a quella personale e familiare: un welfare di categoria insomma, divenuto ormai irrinunciabile per i professionisti iscritti e che dovrebbe essere meglio favorito anche a livello centrale. Molte altre le tematiche citate nell'incontro del 21 luglio scorso dal senatore Puglia e dai presidenti degli enti previdenziali presenti: dalla necessità di rivedere l'articolato sistema di controlli a cui le casse sono chiamate a rispondere, al potenziamento del loro ruolo di promozione e sviluppo non solo di cultura previdenziale, ma soprattutto di opportunità di lavoro per le categorie di riferimento. «I temi sono tanti e altrettanto tanto tempo si è purtroppo perso fino ad oggi», ha concluso il presidente Bignami, «e se la crisi di questo 2020 può portare qualcosa di positivo, è anche proprio la consapevolezza del tanto lavoro che c'è da fare e della necessità di farlo in fretta. L'anno prossimo si celebreranno i 25 anni dalla nascita delle casse del 103. L'augurio è che questa occasione possa rappresentare finalmente un momento di svolta per tutto il nostro sistema, e sempre a beneficio dei nostri colleghi professionisti».

© Riproduzione riservata